

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2017

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze DOC e Acriloilfentanil. (17A02196)

(GU n.70 del 24-3-2017)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Viste in particolare le tabelle I, II, III e IV del testo unico, che indicano le sostanze con forte potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza, la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Considerato che la sostanza DOC (4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina) è un potente allucinogeno e che tale molecola è un analogo del DOB, presente nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, in cui l'atomo di bromo è sostituito con l'atomo del cloro;

Vista la nota di allerta di grado 2 del 14 giugno 2016, diramata dall'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce, del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa all'identificazione della molecola DOC in 14 francobolli, sequestrati da parte dei Carabinieri - Comando provinciale di Brescia, in data 11 maggio 2016, ed alla segnalazione di un caso di intossicazione mista da DOC e altre sostanze, avvenuto in provincia di Brescia;

Tenuto conto dei rischi, connessi all'uso della citata sostanza, documentati da casi di intossicazioni e decessi riportati in letteratura, e della diffusione sul mercato europeo ed italiano;

Considerato che la sostanza Acriloilfentanil (N-(1-fenetilpiperidin-4-il)N-fenilacrilamide o anche acrilfentanil) è un potente oppioide, che presenta una similitudine strutturale con la molecola Fentanil, già inserita nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90;

Vista la nota di Allerta di grado 3 del 29 agosto 2016, trasmessa dall'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce, del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa a 23 decessi avvenuti in Svezia e associati all'uso di Acriloilfentanil nel periodo di aprile-agosto 2016;

Vista la successiva nota di aggiornamento del 29 settembre 2016 della citata Allerta di grado 3, pervenuta in seguito alla diffusione

di un documento da parte dell'European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), contenente informazioni aggiuntive sui consumatori e sui sequestri di Acrilfentanil in 5 Stati membri (Danimarca, Estonia, Finlandia, Slovenia e Svezia) nel periodo aprile-settembre 2016;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 7 novembre 2016, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze: DOC(4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina) e Acrilfentanil (N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamide o anche Acrilfentanil);

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 13 dicembre 2016, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze: DOC(4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina) e Acrilfentanil (N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamide o anche Acrilfentanil);

Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle citate sostanze nella tabella I del testo unico - in considerazione delle analogie strutturali con sostanze gia' presenti nella stessa tabella I, tenuto conto di casi di intossicazione e decessi attribuibili all'uso ed alla diffusione di dette sostanze sul mercato europeo - a tutela della salute pubblica

Decreta:

Art. 1

1. Nella Tabella I, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2. Acrilfentanil: denominazione comune
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamide: denominazione chimica
Acrilfentanil: altra denominazione

DOC: denominazione comune

4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina: denominazione chimica

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2017

Il Ministro: Lorenzin